



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà 1 - Tel.: 0863/908300 Fax 0863/995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del reg. Del 27.09.2012	OGGETTO:PROCEDIMENTO TAR MASSIMO GIORDANI – COMUNE DI CARSOLI – Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – art. 194 comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 267/2000.
--------------------------------------	---

L'anno duemila**DODICI**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18,32** nella sala consiliare del comune suddetto;

Alla **prima** convocazione, in sessione **ordinaria** che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale, oltre al Presidente del Consiglio i consiglieri:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
MAZZETTI	Mario	[x]	[]	CARLIZZA	Franco	[x]	[]
MARCANGELI	Adelfo	[]	[x]	DE ANGELIS	Santino	[x]	[]
NUSCA	Carlo	[x]	[]	D'ANTONIO	Domenico	[x]	[]
CANGELMI	Fulvio	[x]	[]	PROSPERI	Alberto	[]	[x]
ADDUCI COLLE	Beniamino	[x]	[]	LUGINI	Gianpaolo	[x]	[]
IMPERIALE	Daniele	[x]	[]	BERARDINI	Antonio	[]	[x]
NAZZARRO	Velia	[x]	[]	CIMEI	Gaetano	[]	[x]
OTTAVIANI	Italo	[x]	[]				
ARCANGELI	Mauro	[x]	[]				
TARQUINI	Luciano	[x]	[]				

Assegnati: n. 16 + 1 (sindaco)

Presenti n. 13

In carica: n. 17

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- PRESIEDE l'assemblea Carlo Nusca nella sua qualità di Presidente del Consiglio
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Elena Gavazzi

La seduta è pubblica.

*Alle ore 19,34 ha abbandonato la seduta il Consigliere Adduci Colle Beniamino;
Alle ore 19,42 è intervenuto alla seduta il Consigliere Marcangeli Adelfo -*

Si sono precedentemente allontanati i Consiglieri Cangelmi e Lugini - P. 11

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 dai Responsabili dei servizi interessati;

Con voti n. 10 favorevoli, contrari n. 1 (Consigliere D'Antonio) , astenuti n. 0,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“PROCEDIMENTO TAR MASSIMO GIORDANI – COMUNE DI CARSOLI – Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – art. 194 comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 267/2000.”,
che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale,.

Con separata votazione che presenta il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. 1 (Consigliere D'Antonio),

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'argento al Valore Civile
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



Proposta di **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: procedimento TAR Massimo Giordani – Comune di Carsoli
Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – Art. 194 comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che : a seguito di ordinanze di demolizione di opere abusive emesse dal Responsabile del Servizio Urbanistico nell'anno 2004 , il sig. massimo Giordani presentava domanda di condono edilizio ai sensi della L. 326/2003 chiedendo ed ottenendo a seguito di ciò la sospensiva di tali ordinanze di demolizione da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo;

A seguito di ulteriore ricorso avverso una diffida ad eseguire lavori ulteriori lavori nelle more della definizione da parte del TAR del procedimento sopra indicato, il TAR dell'Aquila ordinava al Comune di definire l'istanza di condono.

il Responsabile del Servizio Urbanistico firmatario dell'ordinanza di demolizione nei confronti del sig. Massimo Giordani (della quale il ricorrente aveva chiesto l'annullamento al TAR reclamandone l'illegittimità) avrebbe dovuto istruire nel contempo l'istanza di condono che se accolta, con conseguente permesso di Costruire in Sanatoria, avrebbe determinato la declaratoria di illegittimità dell'atto da egli emesso con conseguente annullamento dello stesso ed addebitamento di spese. Pertanto al fine di evitare sospetti di "fumus" nella conduzione dell'istruttoria ha ritenuto di non dover istruire egli stesso la pratica per evidenti paventati conflitti di interesse (pubblico) a danno del privato, nel ruolo ricoperto.

A seguito di incontri in contraddittorio con il ricorrente, il suo tecnico ed il suo legale, il Responsabile del Servizio Urbanistico aveva potuto acquisire la cognizione che, in caso di istruttoria negativa , il ricorrente avrebbe impugnato ulteriormente gli atti con altri ricorsi ed ulteriori conseguenti necessità di impegni di spesa per resistenze in giudizio.

Il Comune di Carsoli, non essendosi costituito innanzi al TAR al fine di evitare ulteriori impegni di spesa, ha chiaramente subito il commissariamento (che si ritiene in ogni caso il TAR avrebbe certamente affidato, stante la particolarità della situazione).

Il commissario ad acta nominato dal TAR ha ritenuto di dover rigettare l'istanza di condono inoltrata dal Giordani che, ed il TAR a seguito di tale atto commissariale non potrà che respingere il ricorso presentato "ope legis 326/2003" per l'annullamento delle ordinanze emesse dal Comune, restituendo legittimità alle stesse e rafforzando l'operato e l'azione repressivo-sanzionatoria avviata dal Comune di Carsoli.

Ha tuttavia ritenuto, con i provvedimenti n. 98/2010 e 120/2012, di dover imputare al Comune di Carsoli le spese di commissariamento per un totale di euro 1316,23 oltre 800 € di rimborso spese al ricorrente, per un totale di € 2.116,23.

Sottolineato che sul piano della convenienza economica tale importo è ben inferiore delle spese di costituzione in giudizio che il Comune di Carsoli avrebbe dovuto sostenere per resistere, che mediamente si aggirano in via minimale intorno ai 3.500 € cui si sarebbero certamente dovute aggiungere le spese commissariali che sarebbero state di pari entità; oltre le spese che il Comune avrebbe dovuto sostenere per resistenza in giudizio avverso l'ulteriore ricorso.

Riscontrato pertanto che il debito in argomento, contratto in violazione delle regole previste dall'art. 191 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi della circolare ministeriale 20.09.1993 FL 21/93, presenta i requisiti:

- della **certezza** - effettiva esistenza dell'obbligazione di dare, rappresentata dai provvedimenti TAR 98/2010 e 120/2012
- della **liquidità** – soggetti creditori: arch. Stefania Cattivera ed il sig. Massimo Giordani
- della **esigibilità** – debito non dilazionato da termine e non condizionato;

Precisato che il debito è scaturito per effetto di provvedimenti giudiziari amministrativi esecutivi

Visto l'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita: "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da "sentenze esecutive";

Visto l'art. 26 del regolamento di contabilità modificato con delibera di Consiglio n. 15 del 08.06.2011 che testualmente recita: "i debiti fuori bilancio possono essere riconosciuti in qualsiasi periodo dell'anno. I Responsabili dei servizi sono tenuti a comunicare alla Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale ed al servizio di Ragioneria i debiti entro 10 giorni dall'avvenuta conoscenza";

Rilevato che il debito fuori bilancio, come sopra rilevato, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 in quanto annoverabile tra le "sentenze esecutive";

Considerato che, in sede di adozione del provvedimento di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio occorre anche indicare i mezzi necessari al finanziamento degli stessi;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti la legge n. 241/90, il D.Lgs n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi esposti nella premessa del presente atto:

prendere atto che è stata accertata l'esistenza di un debito fuori bilancio determinatosi a seguito dei provvedimenti TAR Abruzzo, n. 98/2010 e 120/2012, di dover imputare al Comune di Carsoli le spese di commissariamento per un totale di euro 1316,23 oltre 800 € di rimborso spese al ricorrente, per un totale di € 2.116,23.

dare atto della spesa complessiva pari ad € 2.116,23, secondo quanto disposto nei provvedimenti suindicati

riconoscere la legittimità di detto debito fuori bilancio rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 194 comma 1 lett. a) sentenze esecutive;

dare atto che il debito di che trattasi risulta finanziato con fondi propri di bilancio disponibili all'intervento del corrente bilancio;

dare atto, inoltre, che tale riconoscimento ed il relativo finanziamento non comportano alterazione degli equilibri di bilancio e che per gli stessi è necessario provvedere (con urgenza) al fine di evitare oneri per interessi, spese giudiziali ed in genere i maggiori esborsi che potrebbero derivare da un ritardato pagamento della spesa in oggetto, con evidente danno certo e grave alle finanze dell'Ente;

disporre che detto provvedimento venga trasmesso, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L.F. 2003, N. 289/2002, alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità ed al Collegio dei Revisori dei Conti, non essendo stati attivati altri organi di controllo interno;

Inoltre, in relazione all'urgenza, propone di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4[^] del D. Lgs n. 267/2000.

Pareri art. 49 T.U.

In Ordine alla Regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Urbanistico
F.to arch. Roberto Ziantoni

In Ordine alla Regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott.ssa A.M. D'Andrea

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to: Dott. Carlo Nusca

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 09.10.2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)
- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 09.10.2012

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva il giornodecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

.....